DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 18/2008

del 1º febbraio 2008

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 170/2007 del 7 dicembre 2007 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 847/2007 della Commissione, del 18 luglio 2007, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007, che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell'applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 [3],

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

1) dopo il punto 28b (Regolamento (CE) n. 1031/2006 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«28c. **32007 R 0847**: Regolamento (CE) n. 847/2007 della Commissione, del 18 luglio 2007, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (GU L 187 del 19.7.2007, pag. 5).»;

2) ai punti 18ai [Regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione], 18db [Regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione], 18e [Regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione] e 18h [Regolamento (CE) n. 1216/2003 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 R 0973**: Regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).»;

3) ai punti 4ac [Regolamento (CE) n. 912/2004 della Commissione], 7e [Regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione], 18m [Regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione], 27a [Regolamento (CE) n. 782/2005 della Commissione], 30 [Regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione] e 31 [Regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32007 R 0973**: Regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).»

(1) GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 38.
(2) GU L 187 del 19.7.2007, pag. 5.
(3) GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 847/2007 e (CE) n. 973/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.